

Marca da bollo

€ 16,00

**All'Organismo di Composizione della Crisi
da Sovra indebitamento**
“Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili”
Via Don Minzoni 231/A
CALTANISSETTA
PEC: ordine.caltanissetta@pec.commercialisti.it
EMAIL: info@odcec.cl.it

OGGETTO: PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Istanza presentata ai sensi dell'Art. 65 e 76, D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Tipologia¹ :

Procedura familiare (Art. 66 comma 1)²

Procedura di ristrutturazione dei debiti (Art. 67 comma 1)

Proposta di concordato minore (Art. 74 comma 1)

Liquidazione controllata (Art. 268 comma 1)

L'ISTANTE:

la Sottoscritta _____ nata in Caltanissetta (CL) il _____, C.F. _____ residente in Caltanissetta (CL), Via _____ telefono _____, professione/qualifica _____;

assistito da **Avv.** _____ elettivamente domiciliato presso lo studio in _____ (), _____, _____, con numero di telefono/fax _____, PEC/EMAIL _____, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura,

premesse

- Che l'ISTANTE dichiara di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera C del D. lgs. 14/2019;
- Che l'ISTANTE si dichiara *non soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale* e ad altre procedure concorsuali maggiori, in quanto non svolge, ad oggi, attività di impresa o altra attività economica che non presenta congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera D cioè “Impresa Minore/ Professionista”; e/o che l'ISTANTE dichiara di essere consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera E, cioè “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*”;
- Che l'ISTANTE dichiara di non aver fatto ricorso a procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi cinque anni;

¹ La tipologia della procedura potrà essere variata in corso di accertamento, in funzione dei presupposti e/o necessità.

² La liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

- Che l'ISTANTE afferma di essere pienamente informato della natura, delle caratteristiche e degli effetti, di cui alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento previste dal D. lgs 14/2019;

aderisce a quanto segue

ART. 1 RICHIESTA DI AVVALERSI DELL'OCC

L'ISTANTE desidera avvalersi, per la predisposizione della tipologia di procedura cui può accedere per Legge, dell'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta, con sede legale a Caltanissetta, via Don Minzoni 231/A, C.F. 92048310855 P. IVA 02003090855, in persona del referente *pro tempore* dott. MAURIZIO CIOFFI, nato a Caltanissetta il 25/10/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui in precedenza.

ART. 2 VALUTAZIONE INIZIALE DELL'OCC E ASSEGNAZIONE GESTORE

L'Organismo di Composizione della Crisi, effettua una prima valutazione di ammissibilità della proposta, sulla base della dichiarazione rilasciate in sede di colloquio preliminare relativa all'elenco dei debiti, dei crediti, degli immobili posseduti e del reddito prodotto o percepito.

Con l'istanza di accesso all'OCC, l'ISTANTE chiede di avvalersi dell'opera del gestore della crisi scelto dal referente del suddetto OCC nell'ambito dell'elenco pubblico tenuto dallo stesso OCC.

ART. 3 ACCONTO INIZIALE

In relazione a tale richiesta, l'ISTANTE si impegna a corrispondere all'OCC un acconto iniziale di € 500,00 (cinquecento/00), su quanto complessivamente dovuto per le prestazioni dell'OCC e, più in particolare quale compenso per l'attività di iscrizione della procedura al registro informatico degli affari di gestione della crisi. Pertanto, l'ISTANTE si dichiara consapevole del fatto che dette somme non potranno essere restituite in caso di recesso anticipato dello stesso o negli altri casi, diversi dal recesso anticipato dell'OCC.

ART. 4 ANALISI PREVENTIVA

Il gestore, dopo essere stato nominato, effettuerà una valutazione dettagliata sul caso al fine di determinare, in modo quanto più preciso, il costo complessivo dell'operazione e lo comunica all'ISTANTE. Quest'ultimo, preso atto della predetta comunicazione, entro quindici giorni lavorativi, dovrà prestare il proprio consenso alla prosecuzione del lavoro da parte del gestore, attraverso un versamento del 10% della somma preventivata al netto del primo acconto di cui all'art. 3. Da questo momento il gestore inizierà i lavori per la predisposizione del piano/accordo/liquidazione, nonché della relazione finale. In caso contrario, si scioglie ogni impegno reciproco, senza nulla riservatamente a pretendere.

ART. 5 IMPEGNO A CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO ALL'OCC

L'ISTANTE si impegna fin d'ora al pagamento delle somme dovute all'OCC quale compenso per l'attività svolta e costo complessivo dell'operazione nelle percentuali, nei modi e nei termini meglio individuati di seguito (tale obbligo perdura anche a seguito di mancata omologazione della proposta eo di rinuncia alla procedura), nonché al pagamento delle spese vive sostenute dall'OCC, e per esso anche dal gestore della crisi, in relazione all'esecuzione dell'incarico, salvo che si tratti di spese manifestamente eccessive rispetto alle esigenze derivanti dall'incarico stesso.

ART. 6 SECONDO ACCONTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'OCC, in corso di svolgimento del lavoro da parte del gestore, chiederà all'ISTANTE il versamento di un secondo acconto, sino ad un massimo del 30% della somma preventivata, tenendo in considerazione quanto già versato con i precedenti acconti, da eseguirsi entro trenta giorni dalla predetta richiesta. Tali somme si intendono dovute quali parti del compenso per l'attività svolta dall'OCC e dal gestore della crisi, e andranno detratte dal costo complessivo dell'operazione.

In caso di mancato pagamento di tale secondo acconto, di cui al presente comma, entro giorni dieci dalla richiesta, l'OCC ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'accettazione della presente istanza, previa comunicazione da far pervenire all'ISTANTE tramite raccomandata A/R o comunicazione PEC ad almeno uno dei recapiti indicati nella presente istanza.

ART. 7 TARIFFE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, il compenso per l'attività svolta dall'OCC, e quindi dai gestori, nonché costo complessivo dell'operazione, si determina secondo le tariffe previste dalla tabella sottostante.

Per quanto riguarda la procedura **“Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”** ex art. 283 comma 1, D. lgs. 14/2019, si applica la tariffa prevista dalla tabella n. 2.

Dai compensi, dovuti dall'ISTANTE, andranno detratti gli acconti già eventualmente versati all'OCC in applicazione degli articoli precedenti e, inoltre, su essi andrà applicata l'IVA come per legge. Le tariffe non sono comprensive delle spese vive sostenute dall'OCC o, per esso, dal gestore della crisi, per le quali si rimanda a quanto stabilito dall'art. 3.

Si specifica che:

- **per attivo** si intende le disponibilità da utilizzarsi per il soddisfacimento dei creditori, individuato dal gestore della crisi nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore o nell'inventario dei beni e delle disponibilità di cui all'art. 283 comma 3 lettera D;
- **per passivo** si intende l'ammontare complessivo dei debiti, individuati dal gestore della crisi nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore o nella liquidazione controllata dei beni.

Le percentuali da applicare sull'**attivo** e sul **passivo** accertato, per la determinazione del compenso, variano in base agli scaglioni e si calcolano sulle somme eccedenti in base alla tabella all. 1.

ART. 8 TERMINI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

Salvo gli acconti e i versamenti di cui si è detto sopra, i compensi devono essere erogati all'OCC nei termini che seguono:

A) terzo acconto fino ad un massimo del 50% della somma preventivata, contestualmente al deposito della proposta, anche familiare, di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore o di liquidazione controllata per il deposito presso il Tribunale competente, da parte dell'ISTANTE o di un suo rappresentante legale;

B) La restante parte a saldo secondo le modalità di pagamento dei compensi in prededuzione ex art. 6 c. 1 lett. a) del D.Lgs 14/2019, entro mesi sei dall'omologa o dalla mancata omologa del piano, anche familiare, di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, ovvero entro sei mesi dall'emissione del decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata o di esdebitazione o che rigetta la richiesta di apertura delle procedure, ovvero ancora - se la proposta di concordato minore, anche familiare, non raccoglie i necessari consensi da parte dei creditori - entro sei mesi dal completamento delle operazioni di voto. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dal D. Lgs. 14/2019 e compiute dall'OCC, anche per il tramite del gestore della crisi. Su richiesta dell'ISTANTE, l'OCC valuterà la possibilità di dilazionare il compenso dovuto e/o inserirlo nel piano.

ART. 9 MODALITA' DEI PAGAMENTI

Tutti i pagamenti all'OCC devono essere effettuati esclusivamente tramite: bonifico bancario IBAN: IT 98 p 08952 16700 0000 00135231, intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta in essere presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo (è necessario specificare la causale: acconto iniziale/versamento preventivo/secondo acconto/terzo acconto/saldo compenso OCC Commercialisti Caltanissetta).

ART. 10 OBBLIGHI DELL'OCC

L'ISTANTE precisa che, con l'adesione alla presente istanza, l'OCC assumerà nei confronti dell'ISTANTE tutti gli obblighi previsti dal D. lgs. n. 14/2019 e dal D.M. del Ministero della Giustizia del 24.09.2014, n. 202, in capo agli Organismi di Composizione della Crisi e al gestore della crisi con riferimento alla procedura prescelta.

ART. 11 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ISTANTE NEI CONFRONTI DELL'OCC E DEL GESTORE DELLA CRISI

L'ISTANTE si impegna e obbliga a fornire al gestore della crisi, tutta la documentazione da questi ritenuta necessaria per l'espletamento delle proprie prestazioni entro un termine ragionevole dal ricevimento della relativa richiesta; ovvero l'elenco completo dei suoi creditori, entro giorni quindici dalla sua nomina, corredato dalla documentazione giustificativa dei singoli debiti, nonché dall'indicazione delle somme dovute, distinte – ove possibile – in sorte capitale, interessi, penali etc.

L'ISTANTE (o il suo rappresentante legale) si obbliga, inoltre, a comunicare al OCC entro dodici ore dalla sua effettuazione il deposito della proposta, anche familiare, di ristrutturazione dei debiti, di concordato minore, di liquidazione controllata o di

esdebitazione presso il Tribunale competente, affinché l'OCC possa provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti di Legge. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere eseguita via PEC all'indirizzo ordine.caltanissetta@pec.commercialisti.it o tramite raccomandata a mani da depositare presso la sede legale dell'OCC.

ART. 12 RISOLUZIONE DI DIRITTO

L'OCC ha facoltà di risolvere di diritto il contratto derivante dall'accettazione della presente istanza, previa comunicazione da far pervenire all'ISTANTE tramite raccomandata A/R o PEC ad almeno uno dei recapiti indicati nell'istanza medesima (o, in mancanza, al rappresentante legale presso la residenza, sede legale o indirizzo PEC risultati dai pubblici registri), nei seguenti casi: **1)** Violazione di uno o più obblighi previsti dall'art. 11; **2)** Violazione di uno o più obblighi previsti dall'art.8, lettera a).

Qualora sia intervenuta la risoluzione di diritto, l'OCC sarà autorizzato a trattenere le somme già erogate dall'ISTANTE a titolo di acconto iniziale, nonché l'eventuale ulteriore acconto previsto dall'art. 6, ciò a compensazione dell'attività già svolta.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal contratto stipulato tramite adesione dell'OCC alla presente istanza, nonché per ogni controversia comunque vertente in materia di rapporti, diritti, obblighi, facoltà intercorrenti tra l'ISTANTE e l'OCC, è competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta. Il comma di cui sopra non si applica all'ISTANTE che rivesta, nei rapporti con l'OCC, la qualità di consumatore, al quale si applicano, invece, in via esclusiva, le norme sulla competenza previste dalla Legge.

L'Istante prende atto

di essere stato informato dall'OCC, in persona del referente o di un suo delegato, del fatto che il medesimo ORGANISMO è assicurato per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, con polizza n. 105005400, stipulata con LLOYD'S per un massimale non inferiore a un milione di Euro. Inoltre dichiara di essere stato informato dall'OCC, in persona del referente o di un suo delegato, del grado di complessità dell'opera richiesta per il soddisfacimento della sua istanza, ricevendo, altresì tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, nonché un preventivo, indicate per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'ISTANTE dichiara, altresì, di essere consapevole che è fatto espresso divieto al gestore della crisi di ricevere direttamente dall'ISTANTE pagamenti sotto qualsiasi forma e per qualsiasi causale.

Caltanissetta, il _____

Aderisco a quanto sopra e accetto
L'ISTANTE

Referente OCC Commercialisti Caltanissetta

Dott. Maurizio Cioffi

Si allegano i seguenti documenti:

- Carta d'identità dell'ISTANTE;
- Documento di codice fiscale/tessera sanitaria;
- Ricevuta di versamento acconto
- Allegato tabella n. 1 o tabella n. 2
- Informativa al trattamento dei dati personali dell'istante